

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05506/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Pasqualina Monteleone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Monteleone,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso
dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;

contro

Universita' degli Studi Foggia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della
Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria relativa all'esito “AMMESSI/NONAMMESSI” della prova
preselettiva pubblicata in data 03 maggio 2019 sul sito ufficiale dell'Università di

Foggia Unifgle – Prot. N. 0017803 – I/7 del 03/05/2019 – albo ufficiale di Ateneo n. 918/2019 visibile nella sezione relativa al TFA Sostegno anno accademico 2018/2019 in seno alla procedura selettiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado indetta con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 – III/4 del 01/03/2019 – Decreto del Rettore n. 273/2019, per l'ammissione, eventualmente anche con riserva e/o in posizione soprannumeraria comunque utile per l'accesso all'esaminata procedura concorsuale nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, nella parte in cui l'esaminato bando, e/o qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, sancisce “Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito <http://www.unifg.it>. La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua”, perché ritenuta palesemente illegittima e incostituzionale; parte di bando, qui da ritenersi contestata ed impugnata, quale relativo “criterio di ammissione allo scritto”, adottato dallo stesso bando, ritenuto assolutamente ingiusto, illecito ed illegittimo, che non consentirebbe, allo stato, la partecipazione della ricorrente alla citata procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MONTELEONE PASQUALINA il 5\7\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- della graduatoria relativa all'esito “AMMESSI/NONAMMESSI” della prova preselettiva pubblicata in data 03 maggio 2019 sul sito ufficiale dell'Università di

Foggia Unifg – Prot. N. 0017803 – I/7 del 03/05/2019 – albo ufficiale di Ateneo n. 918/2019 visibile nella sezione relativa al TFA Sostegno anno accademico 2018/2019 in seno alla procedura selettiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado indetta con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 – III/4 del 01/03/2019;

- della graduatoria contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta nella parte in cui non prevede l'inserimento della ricorrente;
- del bando di concorso nella parte in cui risulta lesivo della posizione della ricorrente;
- dei verbali e provvedimenti relativi alla procedura nella parte in cui non includono la ricorrente tra gli ammessi alla procedura nonché nella parte in cui assegnano il punteggio di 21,50 nonché di tutti gli atti e provvedimenti, ogni ignoti, con i quali sono state disciplinate le fasi di espletamento del concorso;
- dei quesiti somministrati alla ricorrente nella parte in cui non corrispondono alle prescrizioni contenute nell'Allegato C del DM del 30.09.2011;
- di tutti i provvedimenti assunti dall'Università degli studi di Foggia con i quali è stato disposto di avviare il percorso di formazione

PREVIA DECLARATORIA DEL DIRITTO

della ricorrente di essere ammessa alle fasi successive della procedura in questione

Nonché

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Foggia e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco impugnato;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO